



**PROCEDURE PER L'ACCERTAMENTO DELL'EFFETTIVO STATO
DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI**
(L. 10/1991; D.P.R. 412/1993; DPR 551/1999; D. Lgs. 192/2005; D. Lgs. 311/2006; L. R. n° 17 del 25 giugno 2007 e ss. mm.)

DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE AL VERIFICATORE:

1. Libretto di impianto (conforme al D.M. 17/03/2003 allegato II) regolarmente compilato e completo di allegati per impianti con Potenza al focolare inferiore a 35 kW;
2. Libretto di centrale (conforme al D.M. 17/03/2003 allegato I) regolarmente compilato e completo di allegati per impianti con Potenza al Focolare uguale o superiore a 35 kW;
3. Dichiarazione di conformità o documento sostitutivo, ove prescritto;
4. Libretto d'uso e manutenzione del generatore di calore (caldaia);
5. Documentazione ISPESL per impianti ad acqua calda di potenza al focolare uguale o superiore a 35 kW;
6. Certificato di Prevenzione Incendi dove prescritto e comunque per impianti di potenza superiore a 116 kW.

MODALITA' DEL CONTROLLO:

- Accertamento, tramite la documentazione messa a disposizione dall'Utente, che la manutenzione e le verifiche periodiche dell'impianto termico siano state effettuate con le modalità e nei tempi previsti dalla Legge;
- Accertamento di eventuali cause che possono impedire il regolare esercizio dell'impianto termico.
- Verifica degli elementi tecnici di cui al libretto di impianto o di centrale;
- Controllo di combustione sul/sui generatori di calore al servizio dell'impianto;

Il controllo viene eseguito dal personale della Provincia e Ambiente S.p.A. (Verificatori) munito di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato e vidimato dalla Provincia di Pescara.

Il Verificatore deve effettuare la misurazione del rendimento di combustione in presenza del proprietario dell'impianto – Responsabile dell'Esercizio e Manutenzione - o di persona da lui delegata (il proprietario si identifica, nel caso di impianti autonomi, con l'occupante l'unità immobiliare; nel caso di impianti condominiali, con l'amministratore dello stabile o laddove esistesse con il Terzo Responsabile). Il Verificatore in nessun caso deve intervenire in prima persona sull'impianto.

Qualora a seguito del controllo eseguito l'impianto risulti non conforme a quanto previsto dal D.P.R. 412/93 e successive modifiche e/o integrazioni, l'utente sarà formalmente invitato al ripristino delle condizioni di legge entro termini stabiliti.